

COMUNE

DI

ALTOPESCI



***REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO,
LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE
DI COPERTURE E MANUFATTI
IN AMIANTO***

APPROVATO CON DEL. C.C. 58 DEL 27.9.2010, ESECUTIVA

INDICE

art. 1	Finalità	pag. 3
<hr/>		
art. 2	Definizione amianto	pag. 3
<hr/>		
art. 3	Friabilità e pericolosità delle coperture e/o manufatti in cemento-amianto	pag. 3
<hr/>		
art. 4	Programma di controllo dei materiali di amianto	pag. 4
<hr/>		
art. 5	La tecnica di rimozione obbligatoria	pag. 5
<hr/>		
art. 6	Procedura di smaltimento amianto	pag. 5
<hr/>		
art. 7	Procedura edilizia	pag. 6
<hr/>		
art. 8	Normativa di riferimento	pag. 6
<hr/>		
<hr/>		

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il DM 06/09/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” è lo strumento normativo che fornisce indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie . Per quanto riguarda le coperture in cemento-amianto il DM suddetto, oltre a citare le varie soluzioni di bonifica ed i criteri di conduzione della stessa, allega anche una scheda tecnica di accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici che contiene qualche criterio per la stima della possibile aerodispersione di fibre dalle superficie esterne senza fornire peraltro sufficienti elementi sullo stato delle coperture. Il presente regolamento ha pertanto la finalità di definire delle linee guida per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione di rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle conseguenti azioni da adottare.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI AMIANTO

1. L'amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale di natura fibrosa e struttura cristallina appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi i seguenti 6 composti: Crisotilo: amianto di Serpentino; Amosite; Crocidolite; Tremolite; Antofillite; Actinolite: amianti di Anfibolo. La sua struttura fibrosa gli conferisce insieme una notevole resistenza meccanica ed una alta flessibilità. E' facilmente filabile e può essere tessuto. E' dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).

ART. 3 - FRIABILITÀ E PERICOLOSITÀ DELLE COPERTURE E/O MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO

1. La consistenza fibrosa e la struttura cristallina dell’amianto sono alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili, nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere e nella loro grande stabilità chimica. Non sempre l'amianto, però, è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento d’acqua piovana.

2. I fattori che maggiormente influenzano la friabilità delle coperture e/o manufatti in amianto e pertanto la diffusione di fibre e l'esposizione a queste da parte degli individui sono: l'attacco degli agenti atmosferici e la vetustà della copertura o del manufatto. È fondamentale pertanto, a tutela della salute pubblica, verificare lo stato di degrado delle coperture e/o manufatti in amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre. I principali indicatori utili a valutare questo stato di degrado sono:
 - a. *la friabilità del materiale*
 - b. *lo stato della superficie ed in particolare l'affioramento di fibre*
 - c. *la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture*
 - d. *la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.*
 - e. *la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza di punti di gocciolamento*
 - f. *lo sviluppo di muschi e/o licheni sulla superficie*
3. Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l'edificio la cui copertura o manufatto è costituita da amianto.

ART. 4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO

1. Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, è necessario mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rilascio di fibre che, se inalate, possono causare malattie gravi all'uomo.
2. Il proprietario del manufatto in amianto deve pertanto, al fine di verificare il suo stato di conservazione, rivolgersi ad una ditta specializzata o in alternativa all' A. Asl o all'Arpa territoriale.

ART. 5. - LA TECNICA DI RIMOZIONE OBBLIGATORIA

1. Come tecnica di bonifica, secondo il Protocollo di Intesa tra l'Amministrazione Comunale e la A.Usl 2 di Lucca, rep. 8185 del 12/2/2010, nei diversi casi seguenti:
 - A) si considera **obbligatoria la rimozione** delle coperture in cemento amianto quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) *Indice di Valutazione I.V. > 55*

b) *Stato di conservazione* : fasci di fibre visibili, inglobati, facilmente asportabili con pinzette.

c) *Distanza da finestre*: se vi sono finestre o terrazze prospicienti ed attigue

B) si considera **obbligatoria la rimozione** delle coperture in cemento amianto con superficie uguale o superiore a metri quadri 30, poste in centri abitati, qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) *Indice di Valutazione I.V.* > 55

b) *Stato di conservazione* : fasci di fibre visibili, inglobati, facilmente asportabili con pinzette.

c) *Distanza da finestre*: se vi sono finestre o terrazze prospicienti

C) si considera **obbligatoria la rimozione** delle coperture in cemento amianto con superficie uguale o superiore metri quadri 150, poste fuori dai centri abitati quando si verificano le segue condizioni:

a) *Indice di Valutazione I.V.* > 55

b) *Stato di conservazione* : fasci di fibre visibili, inglobati, facilmente asportabili con pinzette.

2. Quando una copertura o altro manufatto in amianto è stata/o soggetta/o ad un incendio (o ad un altro evento di portata eccezionale che ne causi la destabilizzazione meccanica, come terremoto, ecc.), si verifica uno sbriciolamento e un aumento della friabilità con conseguente aumento della dispersione delle fibre di amianto; pertanto, in questi casi si deve procedere alla rimozione della copertura e/o manufatto lesionata/o.

ART. 6 - PROCEDURA DI SMALTIMENTO AMIANTO

1. La copertura o altro manufatto di amianto, in quanto rifiuto speciale pericoloso quando viene rimosso, deve essere correttamente smaltito secondo le normative di legge in vigore.

I materiali contenenti amianto devono essere smaltiti tramite ditte specializzate iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali. I rifiuti contenenti amianto devono essere riposti in imballaggi accuratamente sigillati ed etichettati. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario d'identificazione. Copia del formulario d'identificazione, firmata e datata dal destinatario, deve essere conservata dal produttore dei rifiuti come attestazione dell'avvenuto smaltimento.

ART. 7 – PROCEDURA EDILIZIA

1. Per la sostituzione della copertura deve essere presentata una pratica edilizia nei termini della L.R. 1/2005, nonché nei termini di cui al T.U. 380/2001.

ART. 8 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.M. 6 settembre 1994 Ministero della Sanità - **Decreto di applicazione della L. 257/92** - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.M. 14 maggio 1996 - **Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92**, recante: norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- Delibera Consiglio Regionale della Toscana n. 102 dell' 8 aprile 1997 - **Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto**
- Decreto Ministeriale del 20/08/1999 - **Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto**, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 249 del 22/10/1999)
- D.Lgs. 36/03 - **Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti**
- D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 Ministero Ambiente - **Regolamentazione mappatura amianto**
- Delibera 30.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio **"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto"** (Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 15 aprile 2004)
- D.M. n. 248 del 29 luglio 2004 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - **Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.** (Gazzetta ufficiale italiana n. 234 del 5 ottobre 200)
- DM 14 dicembre 2004 Ministero della salute - **Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.** (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 8/2/2005)

- D.M. 3 agosto 2005 - **Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica**
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **Norme in materia ambientale** (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) detto "Codice dell'ambiente" modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4)
- Delibera 10 luglio 2006 Ministero Ambiente - **Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto**
- Circolare Regione Toscana 18 ottobre 2006 relativa ad **indicazioni per l'iscrizione delle ditte che trattano amianto all'albo imprese di smaltimento rifiuti**
- D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 **Attuazione dell'art 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** - con particolare riferimento al Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" arttt. da 246 al 265.